

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1966

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 19 gennaio 1942, n. 24, venne istituito l'Ente acquedotti siciliani (EAS) cui è demandato, tra l'altro, il compito di provvedere in Sicilia alla costruzione, completamento, sistemazione e manutenzione degli acquedotti nonchè quello di realizzare altre opere igieniche connesse.

Per gli scopi suddetti, l'Ente ottenne con tale legge un contributo statale di lire 500 milioni ripartito in dieci esercizi finanziari (dal 1941-42 al 1951-52) e fu, pure, autorizzato a contrarre mutui di favore fino a 300 milioni di lire. Un nuovo contributo di lire 500 milioni ripartito in quattro esercizi finanziari (dal 1945-46 al 1948-49) l'Ente ottenne, poi, con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675.

Con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, venne, indi, stabilito che l'Ente provvede al finanziamento delle opere di competenza per il 50 per cento della spesa con le somme assegnate in suo favore e per il

restante 50 per cento mediante il ricavato dei mutui di cui alla legge istitutiva.

Il cennato decreto legislativo n. 774 del 1948, assegnò, così, all'EAS la somma di un miliardo di lire erogabile in due rate uguali negli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50 ed aumentò l'ammontare dei mutui contraibili dall'Ente da 300 milioni di lire a 3 miliardi di lire.

Successivamente, con leggi 2 dicembre 1951, n. 1459, 19 marzo 1955, n. 150 e 6 febbraio 1958, n. 42, furono concessi all'Ente tre finanziamenti straordinari, di cui i primi due di un miliardo di lire ciascuno riflettenti gli esercizi 1950-51, 1951-52, 1953-54, 1954-55 ed il terzo di lire 1.500.000.000 suddiviso in tre rate uguali erogate negli esercizi 1957-58, 1958-59, 1959-60.

Infine, con legge 2 agosto 1962, n. 1208, l'Ente ha avuto assegnata l'ulteriore somma di lire 500 milioni di lire quale altro finanziamento straordinario per le opere suaccen-

nate ed ha avuto elevato da lire 3 miliardi a lire 5 miliardi l'ammontare dei mutui autorizzati a contrarre, ai sensi della legge numero 24 del 1942.

Dato l'esaurirsi delle somme messe a sua disposizione in base ai citati provvedimenti legislativi, l'Ente è ora venuto a trovarsi nella impossibilità di dare ulteriore sviluppo alla sua attività e quindi a non potere attuare un programma di interventi per una complessiva spesa di lire 3.500.000.000 già predisposto per gli esercizi dal 1960-61 al 1962-63, programma che con la legge n. 1208 del 1962 è stato finanziato solo per lire

2.500.000.000 (lire 500.000.000 mediante contributo straordinario e lire 2.000.000.000 mediante mutui di favore).

Con l'unito disegno di legge si ravvisa la necessità di integrare il finanziamento assentito per gli anzidetti tre esercizi con la concessione di un nuovo contributo straordinario dello Stato di lire 500.000.000.

A detta spesa si può far fronte con l'impiego della pari somma nel capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63, concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1962-63 concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.